

28 novembre 2015 0:00

## recesso anticipato telefonia mobile

Buongiorno,

per l'esperienza di cui in oggetto, mi limito ad indicare con A e B i due gestori telefonici in questione. Sono stato per anni sotto contratto con A, ma purtroppo negli ultimi mesi le bollette erano diventate salate a causa di un superamento delle soglie concesse. A questo si aggiunse una ricezione non ottimale. In quel periodo, mi contattano due operatori per conto del gestore B (appartenenti ad una ditta di servizi esterna), e mi propongono un contratto definito molto vantaggioso: esso, fatti i conti sulle mie bollette, aveva una tariffa per 3 Sim più alta del mio precedente, ma definita "senza sorprese", con la garanzia di una copertura perfetta (confermata dopo telefonata fatta alla loro sede). Non specificano né entità di penali (peraltro credo non più applicabili), né mi lasciano la mia copia, garantendo che me l'avrebbero spedita. Arrivano le sim,le inserisco:: ricezione scadente, più inversione dei piani tariffari di due sim con vari disagi. Alla richiesta (a quei signori) del contratto, loro ad oggi non mi hanno né inviato lo stesso, né tantomeno risposto. Mi richiama il gestore A che mi propone stavolta una tariffa fissa ottima, e visto quello che stava accadendo, decidiamo di rientrare con A. Mi chiedo: è "legale" pagare penali in uscita e in rientro (passaggi A-B e successivamente B-A)? Ora, è vero che basta un cavillo perché le cose assumano un altro aspetto (tipo: sostituzione di "penale" con "importi giustificati dai costi degli operatori"), ma le "promesse" di cui sopra, immediatamente disattese, nonché gli errori sulle assegnazioni dei profili alle varie sim, danno possibilità di risoluzione della vertenza a nostro favore? Ho sentito dire che, arrivate le prossime bollette (nb, uscita-rientro-uscita, siamo oltre le 600€ di "penali!"), sia possibile appellarsi per contestare le voci contemplate in bolletta che non siano i canoni+tasse.

Grazie anticipatamente  
Massimo, da Forlì (FC)

### Risposta:

le penali sono dovute solo se la migrazione del numero telefonico avviene con contratti che prevedono sconti sui costi di attivazione e/o offerte speciali (magari corredate dalla concessione di un apparecchio telefonico), in cambio della permanenza con quel gestore per XX mesi. Il tutto dovrebbe essere scritto sul testo delle condizioni e termini di fornitura dei gestori A e B, sia sottoscritte da lei su supporto cartaceo o oggetto di adesione telefonica registrata dopo però averne preso visione.

Per approfondire le modalità di sottoscrizione del contratto B allo scopo di reclamarne la eventuale illegittimità, le consigliamo le ns schede pratiche:

[http://sostonline.aduc.it/scheda/telefonia+internet+tv+pagamento+regole+diritto\\_11332.php](http://sostonline.aduc.it/scheda/telefonia+internet+tv+pagamento+regole+diritto_11332.php)

Sentenza AGCM: [http://tlc.aduc.it/articolo/codice+consumo+contratti+conclusi+al+telefono\\_23511.php](http://tlc.aduc.it/articolo/codice+consumo+contratti+conclusi+al+telefono_23511.php)